

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1741)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1961 (V. Stampato n. 115)

**d'iniziativa dei deputati ROMUALDI, MICHELINI, ROBERTI,
ALMIRANTE e ANGIOY**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 ottobre 1961*

Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, numero 14, è concesso il trattamento economico nella misura e con le modalità di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

Ai titolari del trattamento di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni concernenti l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Il trattamento pensionistico non spetta al militare che sia stato cancellato dai ruoli

delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943, ovvero abbia partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Gli assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare delle forze armate regolari. Per coloro che non abbiano mai fatto parte delle forze armate regolari, la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di 300 milioni derivante dalla presente legge si provvede nell'esercizio finanziario 1961-62 con corrispondente riduzione del capitolo n. 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.